

# **Decreto del 28 ottobre 2015 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott. Gianluigi Canali**

In tema di ammissione al passivo fallimentare, deve ritenersi escluso il privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c. per i crediti aventi natura indennitaria, in quanto tale privilegio non compete ad ogni emolumento dovuto in forza di contratto di prestazione d'opera, ma soltanto ai corrispettivi che, per essere riconducibili ad una effettiva attività svolta dal prestatore d'opera, assumano i caratteri del compenso retributivo.

*I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione ex art. 98 l. fall. promosso dal prestatore d'opera avverso il decreto di esecutività dello stato passivo che aveva disposto l'ammissione del credito avente titolo nell'indennità conseguente al recesso anticipato del committente integralmente al chirografo.*

*L'opponente, in particolare, chiedeva l'ammissione del credito al privilegio per compensi professionali ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.*

*Sul punto il Tribunale, accertata la natura indennitaria del credito (trattandosi, in ipotesi, di indennità conseguente al recesso anticipato del committente, contrattualmente prevista), ha rigettato l'opposizione, confermando l'ammissione del credito in via chirografaria.*

[Decr. 28.10.15Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

---

# **Decreto del 23 ottobre 2015 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Vincenza Agnese**

Nelle società per azioni, ai sensi dell'art. 2367 c.c., i soci hanno il diritto di ricorrere al tribunale per ottenere la convocazione dell'assemblea soltanto qualora le ragioni addotte dagli organi sociali appaiano ingiustificate. È evidente, pertanto, che non sussiste (più) un diritto incondizionato dei soci alla convocazione dell'assemblea, essendo consentito un apprezzamento ad opera degli amministratori e dei sindaci e, quindi, un vaglio sulla correttezza dell'iniziativa della minoranza.

Così, esemplarmente, l'assenza di adeguata motivazione, che può anche desumersi dalla non perseguibilità dello scopo, nonché una valutazione di potenziale lesività della richiesta formulata dai soci di minoranza giustificano il rifiuto degli amministratori.

In ipotesi, come nel caso concreto, in cui la richiesta di aumento di capitale (formulata dai soci di minoranza) si inserisca in un contesto di indebitamento e non sia finalizzata alla copertura delle perdite risulta necessario – ancorché l'aumento di capitale non rientri necessariamente tra quelle materie che *ex lege* richiedono un progetto o una relazione degli amministratori – che gli amministratori predispongano una relazione quantomeno “giustificativa” dell'operazione.

*Principi espressi in ipotesi di rigetto di ricorso promosso*

*dal socio di minoranza di una s.p.a., in stato di indebitamento, per ottenere la convocazione giudiziale dell'assemblea, ex art. 2367 c.c., ai fini della deliberazione di un aumento di capitale "di scopo", diverso dalla copertura delle perdite, genericamente determinato (nel «rapportarsi con le autorità locali»), verosimilmente non perseguibile (in ragione dello stato di indebitamento), nonché potenzialmente lesivo per la società (per l'esistenza di un accordo tra la medesima e le banche creditrici in base al quale le modificazioni statutarie non preventivamente autorizzate comportano l'accelerazione da parte degli istituti di credito della riscossione dei propri crediti).*

[D. 23.10.2015](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

---

## **Ordinanza del 7 ottobre 2015 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera**

Ai fini dell'accoglimento del ricorso per il sequestro conservativo, ex art. 671 c.p.c., proposto a cautela della domanda risarcitoria di merito di cui all'art. 2395 c.c., deve ritenersi sussistente il *fumus boni iuris* laddove il socio ricorrente fornisca, anche mediante perizia di parte, l'evidenza che l'amministratore abbia perfezionato e progettato operazioni gestorie con l'intento di dissimulare ai

terzi il reale stato di crisi della società, rappresentando in bilancio una situazione economico-patrimoniale della medesima non veritiera.

Nel qual caso, tenendo conto delle predette operazioni, può ulteriormente ritenersi sussistente il requisito del *periculum in mora*.

In ossequio al principio di generale prudenza, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2423 *bis* e 2426, primo comma, n. 8, c.c., i crediti devono essere iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzo e detta valutazione deve tenere conto, tra l'altro, del grado di solvibilità del debitore.

*Principi espressi in ipotesi di accoglimento di reclamo avverso l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare di sequestro conservativo ai danni dell'amministratore di s.p.a., a fronte dell'accertamento di responsabilità personale ex art. 2395 c.c., che ha indotto altra s.p.a. all'acquisto di una partecipazione pari al 10% del capitale sulla base di un bilancio non veritiero e verosimilmente priva di valore.*

[Ord. 7.10.2015](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)